

TI_GERICHTE 52.2024.192 vom 24. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.192

FR: TI_GERICHTE 52.2024.192 du 24 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.192 del 24 aprile 2024

Regeste

Ordine di demolizione e ripristino

Erwägungen

E. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv.

E. 1.2

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I fatti salienti emergono in modo sufficientemente chiaro dagli atti e sono noti al Tribunale dal precedente giudizio. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove offerte dall'insorgente (testi, sopralluogo) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2.1

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia processuale e al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese e incontestabile (cfr. RDAT I-1996 n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 3.1 e rimandi, 52.2012.508 del 22 ottobre 2013 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1264 ad art. 43 LE). Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari, op. cit., n. 1277 ad art. 43 LE).

E. 2.2

L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico o se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2). La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr. fra tante, STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C_480/2019 citata consid. 5.1).

E. 3.1

In concreto, come visto in narrativa, l'esistenza di una violazione del diritto materiale è già stata acclarata nella pregressa procedura, segnatamente con la sentenza di questo Tribunale del 30 aprile 2021 (n. 52.2020.239/247), tutelata dal Tribunale federale (STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 del 17 febbraio 2023). La Corte cantonale ha in particolare già chiaramente accertato il palese contrasto insanabile con il diritto materiale dell'edificio attuale, ben diverso dalla cascina originaria, che è stata abusivamente trasformata in una moderna casa di vacanza. Ha pure rilevato che, se anche non fosse stato demolito e ricostruito totalmente, era manifesto che il vecchio rustico aveva subito un'alterazione radicale e che l'attuale edificio era riconducibile a una vera e propria nuova costruzione, ben diversa dal progetto autorizzato con la licenza edilizia del 1999, di cui il ricorrente non si poteva più prevalere (cfr. consid. 3). Assodata la violazione materiale di tutte le costruzioni abusive presenti sul fondo (edificio e opere esterne; cfr. consid. 5 e 6), questo Tribunale ha poi stabilito che s'imponesse la loro demolizione integrale e il ripristino del terreno al suo stato originario. Ha considerato tale misura sorretta da un importante interesse pubblico e rispettosa del principio di proporzionalità, negando che alla stessa ostasse il principio di buona fede e il termine di perenzione trentennale, rinviando quindi gli atti all'autorità comunale per procedere in tal senso (cfr. consid. 7 e 8.1). In queste circostanze, non v'è chi non veda come l'ordine di demolizione e rimozione disposto dal Municipio (previo avviso dell'autorità dipartimentale) e tutelato dal Governo risulti del tutto conforme al diritto. Non vi è del resto alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte nel precedente giudizio, alle cui considerazioni si rinvia integralmente, e in particolare anche per quanto riguarda il tema della buona fede rievocato genericamente dal ricorrente (cfr. consid. 7.3, in cui era anche già stata respinta la richiesta di audizione testi riproposta in questa sede). Contrariamente a quanto pretende in modo sommario, nessuna modifica legislativa imminente permette invece di soprassedere all'eliminazione delle costruzioni abusive e al ritorno a uno stato di legalità. Semmai il contrario: la modifica della LPT del 29 settembre 2023 (seconda fase della revisione, LPT2), non ancora entrata in vigore, prevede che l'autorità cantonale competente assicura che le utilizzazioni non autorizzate siano accertate in tempo utile e immediatamente vietate e interrotte; il ripristino dello stato legale è ordinato e attuato senza indugio (cfr. art. 25 cpv. 3; pure STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 citata consid. 5). Privi di rilevanza risultano invece gli articoli o le altre iniziative a cui accenna l'insorgente,

soprattutto laddove riguardano i rustici compresi nel PUC-PEIP, da cui il suo edificio è stato invero frattanto definitivamente escluso (cfr. STA 90.2010.128 (R14)/ 90.2021.29 del 16 luglio 2021, in particolare consid. 23).

E. 3.2

A torto l'insorgente lamenta che il provvedimento di demolizione difeso dal Governo non sarebbe sufficientemente preciso, nella misura in cui non definirebbe il destino del fabbricato preesistente. Il controverso ordine non lascia spazio a dubbi sul suo contenuto: la casa d'abitazione dev'essere abbattuta e rimossa integralmente (unitamente a tutte le opere esterne; cfr. pure piano di ripristino con documentazione fotografica). Non vi è quindi alcun edificio preesistente da ripristinare: anche se non fosse stata distrutta e ricostruita totalmente, la cascina originaria è comunque stata trasformata in modo radicale al punto da essere assimilabile a una vera e propria nuova costruzione, interamente abusiva, come già soprariocordato e constatato nel precedente giudizio (STA 52.2020.239/247 citata consid. 3). Basta del resto un semplice raffronto delle immagini agli atti per rendersene conto (cfr. foto rustico originale 1999 e foto annesse all'ordine di demolizione). La censura, pretestuosa, va quindi respinta.

E. 3.3

Identica conclusione vale per l'ordine di ristabilire il terreno naturale, così come confermato dal Governo. Una volta rimosse tutte le costruzioni abusive è chiaro che il terreno dovrà essere riportato al suo stato originario, evidentemente solo laddove è stato alterato (cfr. ad esempio gli innegabili interventi di sbancamento del pendio attorno alla vecchia cascina, cfr. foto citate). Riporto che, come puntualizzato dalla precedente istanza e già indicato dal Tribunale (STA 52.2020.239/247 citata consid. 8.1), dovrà chiaramente essere conforme alla decisione di accertamento del limite del bosco del 30 giugno 1999 (cfr. pure doc. 1 prodotto dall'UDC). Per il resto, le modalità d'esecuzione dell'ordine di ripristino potranno senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure di ripristino (cfr. STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.6.1 e rimandi).

E. 3.4

Parimenti da tutelare è infine il divieto d'uso confermato dall'Esecutivo cantonale. A fronte dei manifesti e reiterati abusi edilizi già accertati nella pregressa procedura, è in particolare evidente che sussiste un interesse pubblico preponderante all'immediata inibizione dell'uso della casa d'abitazione, che risulta prevalente su ogni interesse particolare già addotto dal ricorrente (divieto che già l'Alta Corte federale aveva chiesto di seriamente considerare, STF 1C_343/2021, 1C_349/2021 citata consid. 5.3). E ciò, così come indicato dal Governo, sia che si configuri il provvedimento alla stregua di una misura provvisoria giusta l'art. 42 LE o quale misura di ripristino ex art. 43 LE, dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. consid. 4.7; cfr. pure STA 52.2023.57 del 29 agosto 2023 consid. 2, 52.2021.3/200 del 27 agosto 2021 consid. 3.2 e 6.3, 52.2020.105 del 12 maggio 2021 consid. 2 e rimandi).

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.

E. 4.2

L'emaneazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda cautelare formulata dal ricorrente.

E. 4.3

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.